



ALLEGATO 3: REATI CONSIDERATI NEL MOG

PARTE SPECIALE "E" Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Reati Considerati	
<p>Articolo 589 c.p. (omicidio colposo in conseguenza della violazione delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)</p>	<p>È da intendersi colpevole di omicidio colposo chiunque cagioni per colpa la morte di una persona. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è più severa. Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra l'uno e l'altro. Sul piano dell'elemento soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva, ma l'uno e l'altro si verificano per colpa dell'agente, ossia per negligenza, imperizia, imprudenza unitamente all'inosservanza di leggi da parte dello stesso.</p>	
<p>Articolo 590 c.p. (lesioni colpose grave o gravissime in conseguenza della violazione delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)</p>	<p>L'articolo 590, terzo comma, c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.</p> <p>La lesione personale è grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; • se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. <p>La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una malattia certamente o probabilmente insanabile; • la perdita di un senso; • la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente o grave difficoltà della favella; • la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso. 	

PARTE SPECIALE "G" Reati ambientali		Reati Considerati
<p>Articolo 727 - bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dai casi consentiti, uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sulla stato di conservazione della specie.</p>	
<p>Articolo 733 - bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o lo deteriori compromettendo lo stato di conservazione.</p>	
<p>Articolo 1 e 2 Legge n. 150/1992 (traffico non autorizzato di esemplari)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • importi, esporti o riesporti esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o parti di esse, o di prodotti derivati, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; • non osservi le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari specificati in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità alla normativa comunitaria; ed utilizzi predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; • trasporti o faccia transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti dalla normativa comunitaria; • commerci, in contrasto con la normativa vigente, piante riprodotte artificialmente; • detenga, utilizzi per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offra in vendita o comunque ceda esemplari senza la prescritta documentazione. 	
<p>Articolo 3-bis, comma 1 e 2 Legge n. 150/1992 (falsificazione di certificati per il commercio di esemplari)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nei casi di condotte che rientrano nelle diverse ipotesi di falsità in atti (quali la falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazioni, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, l'uso di certificati o licenze falsi o alterati) commesse da soggetti privati o da pubblici ufficiali relativamente al commercio della flora o della fauna selvatiche.</p>	

<p>Articolo 6 Legge n. 150/1992 (divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.</p>	
<p>Articolo 137 D.Lgs. n. 152/2006 (divieto di nuovi scarichi non autorizzati di acque refluenti industriali)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Le sanzioni previste dalla suddetta norma si aggravano nei casi in cui si tratti di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.</p>	
<p>Articolo 256 D.Lgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione necessarie; • realizzi o gestisca una discarica non autorizzata; • effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti; • effettui il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, in violazione delle relative disposizioni di legge. 	✓
<p>Articolo 257 D.Lgs. 152/2006 (mancata bonifica dei siti)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente; e nel caso in cui un soggetto è responsabile di un evento potenzialmente idoneo a contaminare un sito e non effettui le comunicazioni alle Autorità competenti prescritte dalla normativa.</p>	
<p>Articolo 258 D.Lgs. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti, nonché nel caso in cui un soggetto faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>In tale fattispecie di reato rientrano anche le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo delle tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nel caso in cui effettuino il trasporto di rifiuti senza il formulario o indichino in esso dati incompleti o inesatti.</p>	✓
<p>Articolo 259 D.Lgs. n. 152/2006 (traffico illecito di</p>	<p>Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi delle disposizioni comunitarie, ossia limitatamente alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti effettuate in violazione dei regolamenti comunitari.</p>	✓

rifiuti)		
Articolo 260 D.Lgs. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad altra radioattività).	✓
Articolo 260 D.Lgs. 152/2006 (falsificazione delle informazioni ai fini del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), vengano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; e nel caso in cui venga inserito un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Inoltre, rientra nella fattispecie anche il comportamento del trasportatore che ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI (Area movimentazione), ovvero in possesso di una scheda contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.	✓
Articolo 279 D.Lgs. n. 152/2006 (superamento dei valori limite di qualità dell'aria)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto, nell'esercizio di uno stabilimento, violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni di legge o dall'Autorità competente; rientra altresì il caso di superamento dei valori limite di qualità dell'aria prescritti dalla vigente normativa.	
Articolo 3 Legge n. 549/1993 (violazioni nella cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso di violazione delle condotte previste per la cessazione e la riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello strato di ozono. Tali disposizioni vietano l'autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzazione di tali sostanze e impongono un programma di eliminazione degli impianti già venduti ed installati.	
Articolo 8 D.Lgs. n. 202/2007 (inquinamento doloso)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri di equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave (nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso) dolosamente versino in mare o causino lo sversamento di sostanze inquinanti. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.	
Articolo 9 D.Lgs. n. 202/2007 (inquinamento)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui un Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri di equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave (nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso) per colpa versino in mare o causino lo sversamento di sostanze inquinanti.	

colposo)	Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.	
----------	---	--